

La competenza giurisdizionale della Corte dei conti sui contratti integrativi incide sui comportamenti o sulla fonte?

A cura del prof. Carmine Russo

Con questa sentenza (16 luglio 2021, n. 620), la Corte dei conti del Lazio delinea quali siano gli ambiti e i limiti della propria competenza giurisdizionale in materia di contrattazione collettiva, soprattutto per quanto riguarda la contrattazione integrativa.

Il caso portato all'attenzione della Corte si riferisce a una ipotesi di danno erariale causato da una distribuzione del salario accessorio erogato con criteri diversi (e con una platea più ampia) rispetto a quelli stabiliti dal contratto nazionale.

La sentenza chiarisce che la competenza giurisdizionale della Corte, in questi casi, si concentra sui comportamenti individuali che attraverso la trasposizione in fonte – atti amministrativi o contratti – determinano un danno erariale.

In altri termini, la Corte è chiamata a svolgere il proprio sindacato sulle previsioni contrattuali o sui provvedimenti amministrativi al solo fine di cogliere, in caso di macroscopica violazione del dettato normativo o di fonti contrattuali nazionali da parte di soggetti che ne dovevano farne legittima applicazione in sede di contrattazione decentrata, profili di illiceità comportamentale che possano determinare un danno erariale.

Questo esame non è l'oggetto principale della ricognizione effettuata dalla Corte, ma è fatto solo in via incidentale allo scopo di evidenziare la eventuale attuazione di un comportamento connaturato da colpa grave.

In tale contesto, la valutazione della Corte non si sostituisce né si aggiunge agli organi giurisdizionali (autorità giudiziaria ordinaria) o istituzionali (controparti

sindacali) preposti al sindacato o all'interpretazione autentica di clausole del CCNL e dei contratti decentrati, ma si limita a verificare la corretta e ragionevole applicazione di detti contratti collettivi, la cui inosservanza (o la cui cattiva osservanza) da parte di amministratori o funzionari pubblici può tradursi in un danno erariale devoluto alla giurisdizione contabile.

D'altro canto – precisa la sentenza - una condotta dannosa per le casse pubbliche può trarre origine sia dall'adozione di atti amministrativi illegittimi da parte di amministratori o dipendenti pubblici, sia dalla sottoscrizione da parte degli stessi di contratti (quali quelli lavoristici) non conformi a legge fonti negoziali di livello superiore: in entrambi i casi, qualunque sia lo strumento, unilaterale o consensuale, adottato, ciò che in sede giuscontabile viene in rilievo è il “comportamento gestionale” dannoso tradottosi in tale manifestazione volitiva, pubblicistica o privatistica e non già l'annullamento o la modifica di quest'ultima, (cfr. anche le sentenze della sezione Lombardia n. 372/2006:172/2006 e quella della sezione Sicilia n. 157/2020).

La precisazione contenuta in questa sentenza, anche se può sembrare banale, non è invece irrilevante. Essa infatti ci dice che anche l'eventuale condanna per danno erariale (che, ricordiamolo, può essere dichiarata solo nei confronti dei componenti della delegazione di parte pubblica e della componente politica dell'amministrazione) non incide sull'interpretazione e sulla legittimità del contratto integrativo, la cui corretta interpretazione ed eventuale dichiarazione di nullità spetta solo alle parti negoziali o al giudice ordinario.